

## Norme & Tributi Lavoro

# Obbligo Inail per i soci con rapporto di lavoro

### Sport dilettantistico

Lo svolgimento di un'attività e il vincolo associativo da soli non sono sufficienti

Necessari un vincolo di subordinazione o una collaborazione coordinata

Jessica Pettinacci  
Gabriele Sepio

Nello sport dilettantistico, gli obblighi Inail scattano per i soci in presenza di un rapporto di lavoro subordinato o amministrativo-gestionale con l'ente. Il chiarimento arriva con la circolare 31/2025, pubblicata ieri, con cui l'Inail torna a fare il punto sugli obblighi assicurativi previsti per i lavoratori sportivi alla luce delle novità della riforma. Ciò allo scopo di definire la portata dell'obbligo anche per gli associati delle associazioni o società sportive dilettantistiche (Asd/Ssd) che svolgono, nell'interesse dell'ente, l'attività di istruttore sportivo o attività di tipo amministrativo (per esempio front office, pagamenti eccetera).

La riforma dello sport - avviata con legge delega 86/2019 - ha previsto una nuova disciplina sul lavoro, introducendo, da un lato, una specifica definizione di lavoratore nel settore professionistico e dilettantistico, dall'altro prevedendo tutta una serie di misure e

tutele. Tra queste rientra l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i lavoratori subordinati che esercitano attività sportiva in favore dei soggetti dell'ordinamento sportivo (articolo 34 del Dlgs 36/2021).

Una disciplina, questa, che non interessa tuttavia solo i lavoratori sportivi subordinati. L'obbligo assicurativo scatta anche per i giovani atleti apprendisti, i lavoratori sportivi occasionali con contratti gestiti dall'Inps (cosiddetti Presto) e, dal 1° luglio 2023, per i collaboratori amministrativo-gestionali. Quest'ultimi, seppure siano espressamente esclusi dal novero dei lavoratori sportivi, sono infatti tutelati ai fini Inail per esplicita previsione di legge. In questo modo è stato superato l'assetto previgente che, qualificando

i compensi di questi collaboratori come redditi diversi (articolo 67 lettera m, del Tuir), prevedeva un'ipotesi di esclusione.

Un discorso a parte meritano i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) che, in luogo della copertura assicurativa, applicano la disciplina dell'articolo 51 della legge 289/2002. Vale a dire quella che dispone la tutela assicurativa obbligatoria con polizze private.

Proprio in questo scenario arriva il chiarimento dell'Inail. Ai fini dell'obbligo non è sufficiente il vincolo associativo intercorrente tra la persona fisica e l'Asd/Ssd. Per rientrare nell'ambito della tutela assicurativa occorre che il socio dell'Asd/Ssd sia inquadrato come lavoratore sportivo subordinato o che svolga l'attività nell'ambito di un rapporto di co.co.co di carattere amministrativo-gestionale. Una posizione condivisibile che tiene conto della specificità della disciplina e che trova peraltro conforto nella giurisprudenza.

Proprio quest'ultima, in più occasioni, ha infatti avuto modo di ribadire che nel sistema assicurativo gestito dall'Inail non vige il principio assoluto della copertura universalistica delle tutele. Con la conseguenza che le tutele, all'interno del sistema antinfortunistico e di assicurazione per le malattie professionali, scattano al ricorrere di specifici requisiti sia con riguardo alle attività protette sia alle persone assicurate così come individuate dal legislatore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### IL CHIARIMENTO

# 31

#### La circolare

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è intervenuto con la circolare 31/2025 a fronte dei quesiti ricevuti dalle sedi territoriali. La risposta fornita tiene conto del parere fornito dall'ufficio legislativo del ministero del Lavoro

# Commercialisti, approvato il regolamento per le elezioni 2026

### Professioni

Le elezioni si svolgeranno solo a distanza attraverso una piattaforma del Cndcec

Federica Micardi

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha approvato ieri il regolamento per la prossima tornata elettorale, che si svolgerà nei primi mesi del 2026. Il testo sarà reso disponibile una volta ottenuta l'approvazione del ministero della Giustizia.

La principale novità riguarda il meccanismo di voto, che si svolgerà online in un'unica giornata attraverso una piattaforma messa a disposizione dal Consiglio nazionale. «L'approvazione del regolamento spiega il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio - rispetta i tempi tecnici necessari agli Ordini per organizzare la raccolta di firme e la presentazione delle liste».

Per il voto dei rappresentanti territoriali la data suggerita dal Cndcec è fine gennaio, la data per l'elezione del Consiglio nazionale, invece, verrà stabilita dal ministero e dovrebbe essere ad aprile.

Rispetto al regolamento precedente non ci sono sostanziali cambiamenti, ad eccezione del meccanismo di voto e, secondo de Nuccio, l'approvazione ministeriale potrebbe arrivare già la prossima settimana.

Ovviamente il regolamento elettorale è stato elaborato secondo

l'ordinamento vigente (Dlgs 139/2005) anche se, in parallelo, sono stati avviati i lavori per riformarlo. Lavori sui quali è partito, negli ultimi giorni, un acceso dibattito. Il 15 maggio alcuni Ordini hanno scritto al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per lamentare uno scarso coinvolgimento nella stesura del testo. Il tutto mentre l'iter di approvazione sembra aver subito un'accelerazione con la notizia che la riforma dell'Ordinamento sarà portata in Consiglio dei ministri con un disegno di legge delega presentato dal ministero della Giustizia (si veda Il Sole 24 Ore del 16 maggio scorso). Il

**Il presidente de Nuccio invia al presidente del Consiglio Meloni le mail di sostegno di 82 Ordini territoriali**

dibattito ora si arricchisce di un'ulteriore novità. Ieri il presidente Elbano de Nuccio ha scritto al presidente Meloni, e al sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, inoltrando loro le mail di sostegno inviate ieri da 82 Ordini territoriali (su un totale di 132) al presidente e al Consiglio nazionale. Mail, scrive de Nuccio, che rappresentano la maggioranza assoluta dell'elettorato attivo e che sostengono il processo riformatore promosso dal Consiglio nazionale a testimonianza di un chiaro e inequivocabile consenso politico attorno al progetto di riforma che, sottolinea de Nuccio, «costituisce un'importante base di partenza, emendabile e migliorabile».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Ai, necessario addestrare gli algoritmi all'uguaglianza

### Avvocati

Contro la disinformazione devono integrare le skill umane e mai sostituirle

Camilla Colombo  
Camilla Curcio

Solo con un addestramento originario dell'algoritmo votato all'uguaglianza sarà possibile superare i bias e le discriminazioni insite nell'intelligenza artificiale. Ne è convinto il professor Ruben Razzante, consulente della Commissione straordinaria intolleranza, razzismo, antisemitismo, istigazione all'odio e alla violenza, presieduta dalla senatrice a vita Liliana Segre che, nella terza giornata di *Talk to the future*, ricorda l'emendamento proposto al DdI sull'AI.

All'articolo 3, si chiede l'obbligo per i produttori di addestrare all'origine all'uguaglianza gli algoritmi, fornendo soluzioni che riconoscano tempestivamente le violazioni e prevenano i comportamenti discriminatori degli utenti. «Pare un'utopia, ma credo che le grandi potenzialità dell'AI possano essere governate tramite sollecitazioni etiche che tutelino sempre i principi internazionali e costituzionali e siano rispettose del pluralismo sociale».

Nell'iniziativa organizzata dall'Ordine forense di Milano si è discusso anche di polizia e giustizia predittiva con i casi d'uso raccontati dall'avvocato Giovanni Briola. «Alla questura di Milano e alla polizia di Napoli si ricorre ad algoritmi che profilano sospetti criminali. L'articolo 5 dell'AI Act europeo vieta la profilazione tout court, infatti quello che si deve compiere è un bilanciamento fra due valori: libertà e sicurezza. Dove l'uso dell'AI resta di stampo antropocentrico».

Ma il tema del contrasto alla discriminazione e dell'importanza di non farsi guidare solo dalla macchina si interseca anche col nodo della disinformazione. Di cui, soprattutto negli ultimi tempi, social e algoritmi sono diventati megafono. Con grossi rischi per democrazia e autonomia decisionale.

«Nel bene e nel male l'AI non ha solo una dimensione individuale che incide sui diritti dell'individuo ma ultraindividuale. E in questo senso pone delle sfide allo stato di diritto e alla democrazia, in Europa e non solo», ha spiegato Oreste Pollicino, professore di diritto costituzionale e della regolazione dell'intelligenza artificiale dell'Università Bocconi. «Per questo, il modello valoriale europeo va tutelato online e offline e uno dei laboratori più importanti è la lotta alla disinformazione. Se da un lato, l'AI amplifica la percezione errata della realtà, con fake news e deep fake, dall'altro consente di intercettare rapidamente le manipolazioni».

In questo scenario, dove AI e professionisti dell'informazione devono lavorare in tandem per contrastare l'enorme quantità di contenuti generati con l'obiettivo di spostare criticamente l'opinione pubblica, l'Europa tenta attivamente di porre dei limiti. Ma la regolamentazione legislativa senza leadership industriale e sanzioni non basta.

Per Carola Frediani, infosec technologist di Human Rights Watch, «serve una politica industriale comune». Un obiettivo raggiungibile, secondo Serena Bressan, project manager di AI4Trust, guidando la transizione digitale senza dipendere da infrastrutture estere e con un modello europeo dove «etica e innovazione convivono, realizzabile tramite investimenti, politiche attive di ricerca e norme che si individuino il rischio ma agevolino anche la sperimentazione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Sicurezza, formazione anche per i consiglieri di amministrazione

### Lavoro

In via prudenziale tutti coinvolti anche se viene conferita la delega a uno solo

Mariano Delle Cave

L'obbligo di formazione dei datori di lavoro, a seguito dell'accordo Stato-Regioni del 17 aprile scorso, ripropone l'annoso tema della corretta individuazione della più importante posizione di garanzia nelle società capitali, quando non gestite da un amministratore unico.

In linea di principio, la giurisprudenza è costante nel sostenere che, nelle società con un consiglio di amministrazione, quest'ultimo nella sua interezza sia il datore di lavoro. Infatti, secondo il Codice civile, il Cda è l'organo deputato alla gestione dell'impresa e quindi quell'organo con gli adeguati poteri decisionali e di spesa per assumere il ruolo di datore. In conclusione, tutti i consiglieri devono assolvere agli obblighi formativi stabiliti dall'accordo.

Vero anche che la stessa giurisprudenza ammette che il Cda possa deliberare una delega di funzioni, individuando al suo interno un consigliere come datore di lavoro per le finalità di sicurezza e, in questo caso, l'unico discente dovrebbe essere lui. La delega è tuttavia correttamente esercitata dal consiglio, se il soggetto scelto, ancorché sia anche il titolare del rapporto di lavoro, sia comunque un consigliere con deleghe ampie ed effettive di gestione dell'impresa, tale da averne la responsabilità.

Se nelle società di piccole dimensioni è una valutazione relativamente

semplice, la distribuzione delle deleghe nelle società complesse deve fare i conti, prima ancora che con il Dlgs 81/2008, con il Codice civile, che è perentorio nell'esigenza di un adeguato assetto organizzativo dell'impresa. In buona sostanza, l'amministratore individuato dal consiglio come datore di lavoro non è esito di una delega a monte come suddivisione di compiti, ma conseguenza di una valutazione degli adeguati assetti organizzativi che hanno messo "al centro" quel consigliere delegato per sue responsabilità decisionali e di spesa.

Tuttavia, anche la corretta investitura non libera il Cda, nella sua interezza, dalle sue responsabilità. Diversi precedenti giurisprudenziali hanno enfatizzato che la delega può solo ridurre la portata della posizione di garanzia attribuita agli ulteriori componenti del consiglio, ma non escluderla interamente.

I contenuti formativi, definiti dal recente accordo Stato-Regioni, hanno tra gli obiettivi quello di essere funzionali a una corretta organizzazione e gestione del sistema di prevenzione e protezione aziendale. Per questo, in ottica prudenziale, soprattutto con riferimento a società di capitali complesse nell'assetto organizzativo, non si può escludere che anche gli altri consiglieri non siano parte del processo formativo. Nel caso di tali componenti, la formazione è comunque funzionale a quel dovere di controllo e supplenza che non viene mai meno.

Invece, la delega di funzioni attribuita dal datore di lavoro, a sua volta, a un soggetto terzo, potrà essere ritenuta corretta se tale soggetto possiede una formazione in conformità al nuovo accordo Stato-Regioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

[ntpluslavoro.ilssole24ore.com](http://ntpluslavoro.ilssole24ore.com)  
La versione integrale dell'articolo

160° ANNIVERSARIO **Il Sole 24 ORE**



**LE NUOVE MAPPE DEL POTERE**

Conflitti e rivoluzioni tecnologiche, incertezze globali. Di fronte a queste sfide, capire è il primo passo per agire. Con **Dominio**, Adriana Castagnoli analizza con rigore i grandi cambiamenti in corso, smascherando illusioni e retoriche. Perché la conoscenza trasforma l'incertezza in possibilità.

**IN EDICOLA DA SABATO 24 MAGGIO CON IL SOLE 24 ORE A € 12,90\* E IN LIBRERIA.**

\*Oltre al prezzo del quotidiano. Offerta in edicola fino al 24/06/2025. In libreria a € 16,90.



Ordina la tua copia su [Primaedicola.it](http://Primaedicola.it) e ritira, senza costi aggiuntivi né pagamento anticipato, in edicola.



Per maggiori informazioni chiama il Servizio Clienti del Sole 24 Ore **02 30300600**



In vendita su [Shopping24.offerte.ilssole24ore.com/dominio](http://Shopping24.offerte.ilssole24ore.com/dominio)



Per trovare l'edicola più vicina vai su [24ore.it/24orepoint](http://24ore.it/24orepoint)